

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 261/A IV Legislatura

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n.40, concernente "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie". Norme particolari per l'espletamento del servizio notturno e nell'intervallo pomeridiano.

Relazione

1. L'Ordine dei farmacisti della Provincia di Bari ha interessato la Giunta al fine di considerare la possibilità di modificare la legge regionale 30.4.1980, n.40, sulla disciplina dell'espletamento del servizio farmaceutico, suggerendo di consentire la presenza di farmacista di guardia nell'intervallo pomeridiano e durante le ore notturne, periodi in cui si presentano circostanze di pericolo per gli operatori, solo, ovviamente, quando sia previsto il servizio "a battenti aperti".

2. In realtà, la proposta è accoglibile (salva l'adozione di opportuni accoglimenti, che possano garantire comunque l'espletamento del servizio) al fine di garantire l'incolumità degli operatori.

Si propone pertanto all'attenzione l'inserimento nella legge regionale 40 del 1980, che disciplina il servizio, di norma adeguata.

3. La competenza del rilascio dell'autorizzazione è confermata al Sindaco, per la sua posizione di autorità sanitaria locale già peraltro competente nella materia, oltre che per le valutazioni di merito.

La disposizione legislativa che si propone, infatti, non "normalizza" l'espletamento del servizio istituzionalmente a battenti aperti, con cautele che restringono tale modalità: consente la facoltà di adozione di accoglimenti limitativi dell'accessibilità al servizio in caso di accertata condizione di pericolo.

L'ultimo comma dell'articolo unico - ancorchè superfluo ad esame attento della normativa - si ritiene opportuno, al fine di prevenire eventuali difformi interpretazioni.

L'ASSESSORE
(Dott. Corrado MARZO)

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale

Integrazioni alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 40, concernente "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie". Norme particolari per l'espletamento del servizio notturno e nell'intervallo pomeridiano.

Articolo unico

1. Alla legge regionale 30 aprile 1980, n.40, concernente "Disciplina dei turni di servizio delle farmacie", è aggiunto il seguente:

"Art.6 bis - Servizio a battenti aperti durante l'intervallo di apertura pomeridiana e il servizio notturno

Il sindaco a richiesta del titolare della farmacia, valutate obiettive condizioni di pericolo per gli addetti, può ^{autorizzate} ~~consentire~~ che il servizio farmaceutico "a battenti aperti" nell'intervallo di apertura pomeridiana feriale e festiva dell'esercizio nonchè durante il servizio notturno venga, per sicurezza degli operatori, svolto tramite farmacista di guardia all'interno della farmacia.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata previo ~~ca~~ certamento che:

- all'esterno dell'esercizio farmaceutico vengano predisposti dispositivi, sufficientemente illuminati nelle ore notturne, comunque visibili a opportuna distanza, atti a dimostrare l'apertura al pubblico della farmacia, nonchè strumenti facilmente azionabili ed alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia;
- i battenti dell'esercizio farmaceutico vengano modificati con opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre che la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso del richiedente la prestazione, nonchè possibilità di colloquio col farmacista.

L'espletamento del servizio farmaceutico con le modalità di cui al presente articolo non dà luogo in nessun caso a prestazioni di indennità o maggiorazione di prezzi".

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasm. alla IV Commissione Consiliare permanente il 25/11/82